SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **1028**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

dialettologia greca;
estetica musicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 203

86G0356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. **138**.

Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica è delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonché all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali

1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.

2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.

Art. 2.

Controllo di legittimità della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti

1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione è inviato alla Direzione generale del tesoro.

2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, è esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Art. 3.

Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario

1. I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonché di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalità di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilità di utilizzazione dei flussi informativi.

Art. 4.

Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attività di servizio e in quiescenza

1. Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonché le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

2. Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il 30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo già in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione va rinnovata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.

Art. 5.

Cessazione dal servizio per limiti di età e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato.

1. L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«Art. 155. (*Cessazione dal servizio per limiti di età*). — La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162».

2. Al secondo comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola «quinto» è sostituita con l'altra «ottavo».

3. Al primo comma dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola «quarto» è sostituita con l'altra «settimo».

Art. 6.

Liquidazione della pensione di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale

1. Il secondo comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette».

Art. 7.

Liquidazione della pensione provvisoria

1. L'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. (*Liquidazione provvisoria*). — Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.

Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione».

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'attuazione, anche graduale, di quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 162 del sopracitato testo unico nei confronti del personale non amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 8.

Liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di prima categoria.

1. All'art. 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'art. 32 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette».

Art. 9.

Periodicità del pagamento di pensioni e assegni a carico del bilancio statale

1. L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«Art. 197. (*Pagamento delle pensioni e degli assegni*). — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso».

2. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, è sostituito dal seguente:

«Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto».

Art. 10.

Periodicità dei pagamenti delle pensioni di guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonché di altri assegni

1. Le disposizioni dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui all'art. 9 del presente decreto, si applicano anche ai trattamenti pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro diversi da quelli contemplati nel citato testo unico, compresi quelli di guerra e quelli a carico delle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato e di altri enti pubblici.

2. Il pagamento degli assegni vitalizi di importo non superiore a L. 120.000 annue e quello degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile viene effettuato con periodicità annuale alla data stabilita con decreto del Ministro del tesoro, fatta eccezione per il pagamento degli assegni annessi alle medaglie d'oro, che avviene con la stessa periodicità ed alle date stabilite per le pensioni di guerra.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563.

Art. 11.

Arrotondamento dell'importo annuo della pensione

1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data è abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 12.

Comunicazioni agli organi di controllo

1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria.

Art. 13.

Modificazioni e integrazioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 21

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) è il seguente:

«Art. 1. (*Delega al Governo*). — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari».

Note alle premesse:

— Per il testo dei primi due commi dell'art 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota precedente.

— La legge n. 38/1951 riguarda l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.

— Il D.P.R. n. 423/1972 concerne «Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome».

— Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il D.P.R. n. 21/1984 reca: «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».

— Con la legge n. 41/1986 è stata approvata la legge finanziaria 1986.

Nota all'art. 3:

Per l'argomento della legge n. 38/1951 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'argomento del D.P.R. n. 423/1972 v. nelle note alle premesse.

— Il primo comma dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) dispone quanto segue: «Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'intero art. 156 e del primo comma dell'art. 193 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto (l'art. 193 anche dall'art. 33 della legge n. 177/1976), è il seguente:

«Art. 156 (*Altri casi di cessazione dal servizio*). — Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e *ottavo* dell'art. 155».

«Art. 193. primo comma. — Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, *settimo* comma».

Nota all'art. 6:

Si riporta qui di seguito l'intero art. 160 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 160 (*Liquidazione in caso di morte del pensionato*). — In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

Nota all'art. 7:

Si riporta qui di seguito il contenuto dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (richiamato nella nuova formulazione dell'art. 162 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973):

«Art. 78 (*Sanzioni*). — L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.

Per l'impiegato con quallifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123».

Nota all'art. 8:

Si trascrive il contenuto dell'art. 188 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificato dall'art. 32 della legge n. 177/1976 e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 188 (*Trattamento speciale*). — In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 160, terzo comma.

La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette».

Nota all'art. 9:

Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 423/1972 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto, nonché dell'art 1 del medesimo decreto richiamato nell'art. 5:

«Art. 5 (*Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio*). — Le quote di aggiunta di famiglia a favore del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessato dal servizio, sono attribuite — senza l'adozione di provvedimento formale — dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nel successivo comma.

Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione contenuta nel ruolo di pensione, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.

Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto».

«Art. 1. (*Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali*). — Le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma nonché di quelle spettanti per altre persone a carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di età, il matrimonio o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di età per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei genitori.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai fini della maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli che abbiano superato il 14° anno di età, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché ai fini della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni.

Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 263/1968 (nella formulazione originaria), concernente «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti», era il seguente:

«Art. 5. — Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544».

L'art. 2 della legge n. 563/1979 ha così disposto:

«L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1° gennaio 1980 a L. 150.000.

L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

Nota all'art. 11:

L'art. 35 della legge n. 177/1976, nel modificare l'art. 198 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), prevedeva che l'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile fosse arrotondato, per eccesso, a L. 500.

Nota all'art. 13:

Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota al titolo.

86G0237

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 1986.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione del presidente della corte di appello di Roma, in data 28 marzo 1986, dalla quale risulta che l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte nel periodo dal 10 al 14 febbraio 1986 non è stato in grado di funzionare per la impossibilità del personale di accedere all'ufficio sopramenzionato e degli ufficiali ed aiutanti giudiziari di raggiungere le località del mandamento di Roma per l'espletamento degli incarichi assunti a causa delle eccezionali precipitazioni nevose;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma per il periodo dal 10 al 14 febbraio 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A3140

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1986.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e delle relative clausole di adeguamento automatico del capitale e della rendita assicurati, presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di carattere collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 aprile 1983 e 10 settembre 1985 della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, e di due clausole di adeguamento automatico del capitale e della rendita assicurati;

Vista la nota in data 21 febbraio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e due clausole di adeguamento automatico del capitale e della rendita assicurata, presentate dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano:

1) clausola di adeguamento automatico del capitale assicurato in base alle variazioni annue del costo della vita;

2) clausola di adeguamento automatico della rendita assicurata in base alle variazioni annue del costo della vita;

3) tariffa V22 RIV-TB mista a premio annuo con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

4) condizioni speciali di polizza della tariffa V22 - RIV-TB, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e delle prestazioni garantite;

5) tariffa 22C RIV-TB-mista immediata a premio annuo costante, con rivalutazione annua del capitale e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio della tariffa in questione sono gli stessi della tariffa 22 - RIV-TB;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa 22C - RIV-TB, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite;

7) tariffa 22 DIN - mista a premio e prestazioni garantite, crescenti annualmente del 3%;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 DIN, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e del capitale garantito;

9) tariffa 22 J RIV - mista immediata, a premio unico;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa 22 J RIV, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato;

11) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. La Venezia assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonchè un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A3161

DECRETO 23 aprile 1986.

Aggiornamento del limite dell'esposizione debitoria necessaria per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445; 31 marzo 1982, n. 119 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1984 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 6,82 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1986, a lire 53,753 miliardi.

Roma, addì 23 aprile 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A3292

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 aprile 1986.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta municipale di Isola del Giglio in data 1° febbraio 1986, n. 31;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento in data 14 febbraio 1986, n. 14;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

A) Dal 1° luglio 1986 al 20 agosto 1986 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 ottobre 1986 è vietato l'afflusso, inoltre, nell'isola suddetta, agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti detto al punto *A)* dell'art. 1 possono invece affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici;

b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quindici giorni nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune suddetto;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) automezzi per trasporto merci sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) ambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Durante il periodo di vigenza del divieto detto al punto *B)* dell'art. 1 possono, invece, affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 16 aprile 1986

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

86A3081

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 aprile 1986.

Ulteriore proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 15 marzo 1985 per l'adozione del nuovo modello di certificato di sanità di scorta alle carni fresche importate in Italia in provenienza dalla Polonia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1985;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1985;

Considerate le difficoltà esposte dalle competenti autorità polacche ad adeguarsi entro il termine del 1° aprile 1986, di cui al precedente decreto ministeriale, per quanto riguarda i nuovi certificati di sanità per gli scambi di carni fresche;

Considerato che non sussistono sostanziali differenze fra il modello di certificato di sanità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, ed il nuovo modello di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1985, alla condizione che al primo modello siano apportate le modifiche di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 1° aprile 1986, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1985, è prorogato al 1° luglio 1986.

Art. 2.

Fino al suddetto termine del 1° luglio 1986, le carni fresche in provenienza dalla Polonia potranno essere scortate dal modello di certificato di sanità di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, che dovrà riportare le modifiche olografe sottoscritte dal veterinario ufficiale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Roma, addì 17 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3225

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° febbraio 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1986, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 175, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1986 fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 24 gennaio 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per il minor importo di lire 2.400 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 620665 del 24 gennaio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.400 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 11

86A3159

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1029.**

Autorizzazione all'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un'eredità.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili siti in Barletta e Molfetta del valore stimato dall'ufficio tecnico erariale di Bari in L. 330.000.000, disposta dalla sig.ra Susanna Azzollini con testamento pubblico 12 febbraio 1982, pubblicato in data 3 marzo 1982, n. 68589 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Manno, notaio in Barletta, registrato a Barletta in data 4 marzo 1982 al n. 2117.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 301

86G0357

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1030.**

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una somma in contanti di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Ilde Bonora con testamento olografo 20 maggio 1982, pubblicato in data 13 aprile 1983, n. 18432 di repertorio, a rogito dott. Tonino Cabrini, notaio in Guastalla, registrato a Guastalla (Reggio Emilia) in data 3 maggio 1983 al n. 720.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 2

86G0358

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Corso dei cambi del 23 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1497 —	1497 —	1497,10	1497 —	—	1496,85	1496,700	1497 —	1497 —	1497 —
Marco germanico	686,450	686,450	686,30	686,450	—	686,45	686,450	686,450	686,450	686,45
Franco francese	214,870	214,870	215 —	214,870	—	214,96	215,050	214,870	214,870	214,87
Fiorino olandese	607,810	607,810	608,28	607,810	—	607,95	608,100	607,810	607,810	607,80
Franco belga	33,610	33,610	33,60	33,610	—	33,60	33,600	33,610	33,610	33,60
Lira sterlina	2284 —	2284 —	2287 —	2284 —	—	2285 —	2286 —	2284 —	2284 —	2284 —
Lira irlandese	2079,500	2079,500	2082 —	2079,500	—	2080,37	2081,250	2079,500	2079,500	—
Corona danese	185,750	185,750	185,75	185,750	—	185,70	185,650	185,750	185,750	185,85
Dracma	11,070	11,070	10,84	11,070	—	—	10,890	11,070	11,070	—
E.C.U.	1473 —	1473 —	1472,25	1473 —	—	1472,85	1472,700	1473 —	1473 —	1473 —
Dollaro canadese	1074,250	1074,250	1078 —	1074,250	—	1074,17	1074,100	1074,250	1074,250	1074,25
Yen giapponese	8,958	8,958	8,95	8,958	—	8,95	8,955	8,958	8,958	8,25
Franco svizzero	821 —	821 —	819,75	821 —	—	821,12	821,250	821 —	821 —	821 —
Scellino austriaco	97,771	97,771	97,83	97,771	—	97,79	97,815	97,771	97,771	97,77
Corona norvegese	215,300	215,300	215 —	215,300	—	215,23	215,160	215,300	215,300	215,30
Corona svedese	212,600	212,600	212,30	212,600	—	212,60	212,600	212,600	212,600	212,70
FIM	301,500	301,500	301,80	301,500	—	301,50	301,500	301,500	301,500	—
Escudo portoghese	10,230	10,230	10,25	10,230	—	10,25	10,280	10,230	10,230	10,23
Peseta spagnola	10,777	10,777	10,77	10,777	—	10,77	10,775	10,777	10,777	10,67
Dollaro australiano	1096,800	1096,800	1095 —	1096,800	—	1096,65	1096,500	1096,800	1096,800	1096,80

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1496,850
Marco germanico	686,450
Franco francese	214,960
Fiorino olandese	607,955
Franco belga	33,605
Lira sterlina	2285 —
Lira irlandese	2080,375
Corona danese	185,700
Dracma	10,980
E.C.U.	1472,850
Dollaro canadese	1074,175
Yen giapponese	8,956
Franco svizzero	821,125
Scellino austriaco	97,793
Corona norvegese	215,230
Corona svedese	212,600
FIM	301,500
Escudo portoghese	10,255
Peseta spagnola	10,776
Dollaro australiano	1096,650

Media dei titoli del 23 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	96,550
» 9% » » 1975-90	93,100
» 9% » » 1976-91	93 —
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	106,900
» » » 1-6-1981/86 16%	86,625
» » » TR 2,5% 1983/93	100,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,050
» » » » EFIM 1-8-1988	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	100,825
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	100,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,125
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,400
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,775
» » » » 1- 3-1984/88	99,800
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 7-1990	98,300
» » » » 1- 8-1990	98,200
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-11-1983/90	103,150
» » » » 1-12-1983/90	102,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	100,725
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1992	99,400
» » » » 1- 2-1992	98,350
» » » » 1- 2-1995	99,400
» » » » 1- 3-1995	97,500
» » » » 1- 4-1995	97,500
» » » » 1- 5-1995	97,400
» » » » 1- 6-1995	97,350
» » » » 1- 7-1995	98,150
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,300
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,250
» » » 12 % 1- 2-1988	100,250
» » » 12 % 1- 3-1988	100,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,625
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,575
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M23046

MINISTERO DEL TESORO

N. 79

Corso dei cambi del 24 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1503,750	1503,750	1503,90	1503,750	1504 —	1503,70	1503,650	1503,750	1503,750	1503,75
Marco germanico	686,300	686,300	686,30	686,300	686,25	686,32	686,350	686,300	686,300	686,30
Franco francese	215,180	215,180	215 —	215,180	215 —	215,12	215,060	215,180	215,180	215,18
Fiorino olandese	608,150	608,150	608 —	608,150	608,25	608,12	608,100	608,150	608,150	608,15
Franco belga	33,665	33,665	33,70	33,665	33,65	33,60	33,658	33,665	33,665	33,66
Lira sterlina	2313,500	2313,500	2314 —	2313,500	2314 —	2313,50	2313,500	2313,500	2313,500	2313,50
Lira irlandese	2081 —	2081 —	2082 —	2081 —	2082 —	2081,75	2082,500	2081 —	2081 —	—
Corona danese	185,710	185,710	185,75	185,710	185,75	185,68	185,650	185,710	185,710	185,70
Dracma	11,080	11,080	10,90	11,080	—	—	10,900	11,080	11,080	—
E.C.U.	1475,750	1475,750	1476 —	1475,750	1475,62	1475,62	1475,500	1475,750	1475,750	1475,75
Dollaro canadese	1084,750	1084,750	1085 —	1084,750	1085 —	1085 —	1085,250	1084,750	1084,750	1084,75
Yen giapponese	8,925	8,925	8,93	8,925	8,923	8,92	8,921	8,925	8,925	8,92
Franco svizzero	821 —	821 —	821,50	821 —	821,25	821,32	821,650	821 —	821 —	821 —
Scellino austriaco	97,640	97,640	97,69	97,640	97,75	97,65	97,660	97,640	97,640	97,65
Corona norvegese	216,580	216,580	216,50	216,580	216,50	216,54	216,500	216,580	216,580	216,58
Corona svedese	213,360	213,360	213,25	213,360	213,25	213,42	213,300	213,360	213,360	213,35
FIM	302,250	302,250	302,50	302,250	302,50	302,42	302,600	302,250	302,250	—
Escudo portoghese	10,247	10,247	10,25	10,247	10,15	10,24	10,240	10,247	10,247	10,25
Peseta spagnola	10,780	10,780	10,77	10,780	10,75	10,78	10,781	10,780	10,780	10,78
Dollaro australiano	1100,750	1100,750	1097 —	1100,750	1100 —	1100,75	1100,750	1100,750	1100,750	1100,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1986

Dollaro USA	1503,700	Lira irlandese	2081,750	Scellino austriaco	97,650
Marco germanico	686,325	Corona danese	185,680	Corona norvegese	216,540
Franco francese	215,120	Dracma	10,990	Corona svedese	213,330
Fiorino olandese	608,125	E.C.U.	1475,620	FIM	302,425
Franco belga	33,661	Dollaro canadese	1085 —	Escudo portoghese	10,243
Lira sterlina	2313,500	Yen giapponese	8,923	Peseta spagnola	10,780
		Franco svizzero	821,325	Dollaro australiano	1100,750

Media dei titoli del 24 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,450
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98 —
» 6% » » 1972-87	96,250
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	95 —
» 10% » » 1977-92	93,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100.250
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,125
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,725
» » » » 1-10-1982/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	100,850
» » » » 1-11-1982/86	100,850
» » » » 1-12-1982/86	100,925
» » » » 1- 1-1983/87	100,850
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,375
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	101,225
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	99,825
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,150
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 7-1990	98,250
» » » » 1- 8-1990	98,300
» » » » 1- 9-1990	98,400
» » » » 1-11-1983/90	103,250
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	99,600
» » » » 1- 2-1992	98,800
» » » » 1- 2-1995	99,600
» » » » 1- 3-1995	98,150
» » » » 1- 4-1995	98,350
» » » » 1- 5-1995	98,200
» » » » 1- 6-1995	98 —
» » » » 1- 7-1995	98,625
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,600
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,100
» » » 12 % 1- 2-1988	100,350
» » » 12 % 1- 3-1988	100,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	101 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,250
» » » 12,50% 1-10-1988	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,700
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,600
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,150
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M24046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date sotto specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Carasco*, in Carasco (Genova), a decorrere dal 31 ottobre 1983:
periodo: dal 29 settembre 1984 al 27 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 novembre 1980.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Carasco*, in Carasco (Genova), a decorrere dal 31 ottobre 1983:
periodo: dal 28 marzo 1985 al 23 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 novembre 1980.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Carasco*, in Carasco (Genova), a decorrere dal 31 ottobre 1983:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 novembre 1980.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cars ex Depa* di Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:
periodo: dal 17 agosto 1984 al 12 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 18 gennaio 1982.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.A.I.C.E.* di Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:
periodo: dal 18 aprile 1985 al 14 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 23 giugno 1981.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 gennaio 1984:
periodo: dal 23 aprile 1985 al 19 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 17 gennaio 1983.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 gennaio 1984:
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 17 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 17 gennaio 1983.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *Facel* di Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:
periodo: dal 13 maggio 1985 al 9 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 14 febbraio 1983.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *Emac S.p.a.* di Torino, a decorrere dal 16 dicembre 1983:
periodo: dal 18 marzo 1985 al 13 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 28 settembre 1982 con effetto dal 21 dicembre 1981.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *A Perazzone* di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:
periodo: dal 15 giugno 1985 al 12 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 17 gennaio 1983.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unidal* di Milano, deposito di Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 6 dicembre 1985 al 5 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unidal* di Milano, deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 2 luglio 1985 al 29 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *Carrauto* di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:
periodo: dal 15 settembre 1985 al 13 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 26 novembre 1981.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meroni* di Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 14 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 21 giugno 1982.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *Giacomasso Felice* di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 24 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 3 maggio 1981.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *I.S.T. - Industria stampaggi Torino* di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:
periodo: dall'11 settembre 1985 al 9 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983;
delibera CIPI del 27 febbraio 1981 con effetto dal 1° ottobre 1980.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Venchi Unica 2000*, stabilimenti di Torino e Collegno, a decorrere dal 24 luglio 1982:
periodo: dal 10 aprile 1985 all'8 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984;
delibera CIPI del 20 luglio 1978 con effetto dal 30 giugno 1978.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fergal*, stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 21 marzo 1985 al 16 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 15 settembre 1980.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Esmag*, sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 12 settembre 1985 al 10 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 1° luglio 1981.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:
periodo: dal 23 ottobre 1985 al 20 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 14 ottobre 1981 con effetto dal 1° giugno 1981.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.M.P.* di Susa (Torino), a decorrere dal 28 febbraio 1984:
periodo: dal 29 agosto 1985 al 26 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 1° settembre 1983.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sirio* di Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:
periodo: dal 30 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 14 ottobre 1981 con effetto dal 6 ottobre 1980.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tecmo* di Volpiano (Torino), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 19 ottobre 1985 al 16 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 29 maggio 1980 con effetto dal 3 marzo 1980.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gimac*, sede Roma, stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:
periodo: dal 24 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 27 aprile 1978.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Camut* di Collegno (Torino) a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 27 settembre 1985 al 25 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 4 ottobre 1982.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *Renmert* di San Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 29 giugno 1983:
periodo: dal 26 marzo 1985 al 23 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 27 maggio 1981 con effetto dal 5 gennaio 1981.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *Finterm* di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 24 marzo 1985 al 21 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 29 giugno 1981.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.F. Impianti*, sede Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:
periodo: dal 16 febbraio 1985 al 14 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 6 aprile 1981.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acciaierie Alpine*, sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1984:
periodo: dal 16 maggio 1985 al 13 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 18 maggio 1981.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stampotecnica* di Moncalieri (Torino), a decorrere dall'8 aprile 1984:
periodo: dal 13 gennaio 1985 all'11 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 19 ottobre 1981.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Gazzola S.r.l.* di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 3 gennaio 1984:
periodo: dal 4 aprile 1985 al 30 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 6 ottobre 1980.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *Gazzola S.r.l.* di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 3 gennaio 1984:
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 29 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 6 ottobre 1980.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tec-Friuli* di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 28 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 3 gennaio 1980.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali* di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 30 agosto 1985 al 30 novembre 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 25 agosto 1981.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali* di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 28 febbraio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 25 agosto 1981.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Apa* di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dal 5 luglio 1985 al 7 ottobre 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dall'11 gennaio 1982.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Apa* di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dall'8 ottobre 1985 al 5 aprile 1986;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dall'11 gennaio 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. SO.TE.M.*, sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 5 ottobre 1985;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 1° gennaio 1983.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. SO.TE.M.*, sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 6 ottobre 1985 al 3 gennaio 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 1° gennaio 1983.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, sede in Napoli e stabilimento in Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:
periodo: dal 19 luglio 1985 al 17 ottobre 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 17 gennaio 1981.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, sede in Napoli e stabilimento in Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:
periodo: dal 18 ottobre 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 17 gennaio 1981.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfua* di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 26 luglio 1985 al 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 25 gennaio 1982.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfua* di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 25 ottobre 1985 al 22 gennaio 1986;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 25 gennaio 1982.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pelmoda* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:
periodo: dal 7 aprile 1985 al 6 luglio 1985;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 26 novembre 1979.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pelmoda* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 26 novembre 1979.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pelmoda* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 aprile 1986;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 26 novembre 1979.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *Industria carni Saltari*, sede e stabilimento in Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 5 gennaio 1985 al 5 aprile 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 1° luglio 1981.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *Industria carni Saltari*, sede e stabilimento in Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 6 aprile 1985 al 4 luglio 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 1° luglio 1981.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, sede Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 31 gennaio 1985 al 4 maggio 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° agosto 1981.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, sede Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 5 maggio 1985 al 31 ottobre 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° agosto 1981.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, sede Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 1° novembre 1985 al 29 gennaio 1986;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° agosto 1981.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel*, sede in Genova, unità di Cosenza, Castroviliari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 7 luglio 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 4 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *Rotostilgraf* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 3 aprile 1983:
periodo: dal 25 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984;
delibera CIPI del 30 novembre 1983 con effetto dal 1° gennaio 1983.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *Officine Saim* di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1984 al 3 aprile 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 3 gennaio 1983.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *Officine Saim* di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 4 aprile 1985 al 30 settembre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 3 gennaio 1983.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari* di Savignone (Genova), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 25 maggio 1985 al 29 agosto 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1982 con effetto dal 1° dicembre 1980.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari* di Savignone (Genova), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 30 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1982 con effetto dal 1° dicembre 1980.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *C.R.B. Elettronica* di Ancona, a decorrere dal 26 giugno 1982:
periodo: dal 17 marzo 1985 al 12 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983;
delibera CIPI del 7 novembre 1980 con effetto dal 18 agosto 1980.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *Sica dei F.lli Salvador* di Prata (Pordenone), a decorrere dall'8 ottobre 1984:
periodo: dal 10 aprile 1985 al 12 luglio 1985;
delibera CIPI del 28 marzo 1985 con effetto dal 16 maggio 1984.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *Sica dei F.lli Salvador* di Prata (Pordenone), a decorrere dall'8 ottobre 1984:
periodo: dal 13 luglio 1985 al 10 ottobre 1985;
delibera CIPI del 28 marzo 1985 con effetto dal 16 maggio 1984.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mirum* di Ancona, a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 22 settembre 1984 al 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° giugno 1981.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mirum* di Ancona, a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 21 dicembre 1984 al 18 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° giugno 1981.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mirum* di Ancona, a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 19 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° giugno 1981.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tomaificio Francesca* di Falconara (Ancona), a decorrere dal 28 novembre 1982:
periodo: dal 1° settembre 1983 al 27 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 30 novembre 1979.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tomaificio Francesca* di Falconara (Ancona), a decorrere dal 28 novembre 1982:
periodo: dal 28 febbraio 1984 al 26 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 30 novembre 1979.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tomaificio Francesca* di Falconara (Ancona), a decorrere dal 28 novembre 1982:
periodo: dal 27 agosto 1984 al 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 30 novembre 1979.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tomaificio Francesca* di Falconara (Ancona), a decorrere dal 28 novembre 1982:
periodo: dal 23 febbraio 1985 al 21 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 30 novembre 1979.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tomaificio Francesca* di Falconara (Ancona), a decorrere dal 28 novembre 1982:
periodo: dal 22 agosto 1985 al 19 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 30 novembre 1979.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *Grundig elettronica S.p.a.*, sede Rovereto e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:
periodo: dall'11 marzo 1985 al 6 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1983;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 gennaio 1981.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *Grundig elettronica S.p.a.*, sede Rovereto e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:
periodo: dal 7 settembre 1985 al 5 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1983;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 gennaio 1981.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ferriera S. Anna* di Sesto Calende (Varese), a decorrere dal 26 agosto 1983:
periodo: dal 25 aprile 1985 al 21 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 1° settembre 1980.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ferriera S. Anna* di Sesto Calende (Varese), a decorrere dal 26 agosto 1983:
periodo: dal 22 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 1° settembre 1980.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cosmos S.r.l.* di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 15 novembre 1984 al 19 febbraio 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 12 settembre 1980.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cosmos S.r.l.* di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 20 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 12 settembre 1980.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Olchimia* di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 22 febbraio 1984:
periodo: dal 21 novembre 1985 al 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985;
delibera CIPI del 22 marzo 1984 con effetto dal 21 febbraio 1983.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, sede Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), a decorrere dal 7 marzo 1984:
periodo: dal 5 dicembre 1985 al 4 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 4 agosto 1980.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Marber Sud* di Assemini (Cagliari), a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 5 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 maggio 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Alfa-Beta-Gamma-Delta Tex* di Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 9 maggio 1985 al 4 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.A.R.*, sede Napoli e stabilimento di Bari, a decorrere dal 18 settembre 1981:
periodo: dal 12 marzo 1985 al 7 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984;
delibera CIPI del 9 marzo 1979 con effetto dal 1° settembre 1978.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 22 settembre 1985 al 20 dicembre 1985.

86A3233

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 il dott. Vincenzo Farina, nato a Giugliano il 23 marzo 1943 e residente a Napoli, via Omodeo n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia partenopea C.E.P. - Società cooperativa a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 13 maggio 1981, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 il dott. Vincenzo Farina, nato a Giugliano il 23 marzo 1943 e residente a Napoli, via Omodeo, n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Marsa», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 il dott. Vincenzo Farina, nato a Giugliano il 23 marzo 1943 e residente a Napoli, in via Omodeo, n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Due Pini», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 23 gennaio 1979, in sostituzione del dott. Luigi Osterini.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986 il rag. Orsi Antonio, nato a Bari il 14 marzo 1956, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni», con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 agosto 1983, in sostituzione del dott. Rizzi Ariani Dario dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1986 l'avv. Pasquale Vingione, nato a Pontecorvo il 10 luglio 1921, residente in Viterbo, via Orologio Vecchio n. 21, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.A.P.E. - Gruppo acquisti pubblici esercizi», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 febbraio 1985, in sostituzione dell'avv. Luigi Maria Boni che non ha accettato l'incarico.

86A3258

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 la società cooperativa magliaie «Vergine d'Itria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Noragugume (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura, il 14 dicembre 1971, rep. n. 32446, reg. soc. 1289 tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fiori Maccioni C.M. Dolores, via Giotto, 1, Macomer.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 la società cooperativa «Scanace - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese il 28 novembre 1977, rep. n. 5225, reg. soc. 7/78 tribunale di Reggio Calabria, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Arecchi residente in via Tagliavia, 16, Reggio Calabria.

86A3257

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dell'attività connessa all'uso di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

1824-AL: Volante & Raiteri, in Valenza (tre punzoni);
2363-AL: Rino Farina di Farino Guerrino, in Valenza (un punzone);
2536-AL: Chieregato Riccardo, in Valenza (tre punzoni).

Provincia di Arezzo:

377-AR: L.M.P. S.r.l. di Lanari Anna Maria, in Arezzo (tre punzoni);
513-AR: AL.AN. S.n.c., in Arezzo (un punzone).

Provincia di Milano:

889-MI: D'Angelo Roberto, in Milano (quindici punzoni);
1087-MI: Tobako International S.p.a., in Milano (tre punzoni).

Provincia di Vicenza:

875-VI: Vicentina Preziosi S.r.l., in Torri di Quatersolo (sei punzoni).

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

86A3260

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 11ª Miad - Mostra internazionale alimentazione dolciaria, in Milano

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 11ª Miad - Mostra internazionale alimentazione dolciaria, che avrà luogo a Milano dal 3 maggio al 7 maggio 1986.

86A3376

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Ribezzo» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 2497/Sett. 1° del 10 marzo 1986, il liceo scientifico statale «Ribezzo» di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.500.000, la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio da intitolare a Giovanni Caliolo.
La donazione proviene da una colletta tra professori, alunni e padre del *de cuius*.

86A2880

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso centotrentanove posti nella carriera esecutiva tecnica di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge n. 444;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami, a centotrentanove posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

	Posti
Piemonte	18
Liguria	4
Lombardia	25
Veneto	20
Friuli-Venezia Giulia	4
Emilia-Romagna	9
Toscana	10
Marche	7
Lazio	9
Abruzzo	4
Puglia	7
Campania	1
Calabria	7
Sicilia	5
Sardegna	9

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immmissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti, per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo e del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

1) il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso le amministrazioni dello Stato;

2) lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 9.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Prova di dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media di obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 10 giugno 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica e al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella prova scritta del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Le preferenze di cui al precedente comma quinto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1986
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 82

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di .... (1)

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari di ....

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate dall'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza...
....

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

(1) La domanda dovrà essere presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

86A3145

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli, a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1985, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 235, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1985, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica, relativo all'anno 1985 attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti ministeriali relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti, fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di dover bandire anche per il 1986 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge di bilancio;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati «studi, indagini e rilevazioni»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1986.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

È indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani, nel corso dell'anno 1986.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1987.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale recapito agli effetti del concorso;

dichiarare sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami, nel corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine, di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini in parola si terra conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda.

Si considerano prodotte a tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove venga a scadere in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e dagli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto e composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sara nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, del Ministero medesimo, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ROMITA

86A3038

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cassino

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore universitario presso la facoltà d'ingegneria per i gruppi di discipline sotto indicati:

gruppo di discipline n. 85	posti 2
gruppo di discipline n. 89	» 1
gruppo di discipline n. 90	» 3
gruppo di discipline n. 91	» 1
gruppo di discipline n. 104	» 1
gruppo di discipline n. 105	» 1
gruppo di discipline n. 111	» 1
gruppo di discipline n. 113	» 1
gruppo di discipline n. 115	» 1
gruppo di discipline n. 123	» 1
gruppo di discipline n. 124	» 1
gruppo di discipline n. 126	» 2
gruppo di discipline n. 127	» 1
gruppo di discipline n. 130	» 1
gruppo di discipline n. 132	» 1
gruppo di discipline n. 134	» 1
gruppo di discipline n. 141	» 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Marconi, 10 - 03043 Cassino (Frosinone), scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio del personale dell'Università degli studi di Cassino.

86A3325

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 21 maggio 1986, ore 9.

86A3330

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario della qualifica funzionale settima dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario della qualifica funzionale settima dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale in data 18 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1986, si svolgeranno in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, settore C.I.R. Expo, largo Lorenzo Mossa (già via Aurelia, 619) nei giorni 27 e 28 giugno 186, alle ore 8, in ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per l'effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

La elencazione delle due prove scritte contenuta nell'art. 5 del bando di concorso ha valore meramente indicativo e, pertanto, l'ordine di effettuazione delle stesse può essere diverso.

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonchè della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

86A3147

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 3 ottobre 1983) è stata pubblicata a pag. 243 del supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del mese di settembre 1985 (diramato il 1° marzo 1986).

86A3267

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore nel ruolo organico del personale di archivio della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981) è stata pubblicata a pag. 15 del supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del mese di settembre 1985 (diramato il 1° marzo 1986).

86A3266

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a quarantasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 15, con il quale è stato indetto il concorso a quarantasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 117, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni assunte e la graduatoria degli idonei predisposti dalla commissione esaminatrice;

Vista la determinazione ministeriale del 15 ottobre 1985 con la quale il candidato Succio Adriano è stato escluso dal concorso per difetto dei requisiti;

Considerato che in detta graduatoria degli idonei figurano i candidati Croce Bermondi Andrea, Reali Ezio, Sommariva Domenico, Rebuffo Giovanni Battista, Rapa Paolo, Tasso Ernesto, Del Carratore Alfredo, Gambarotta Luciano, Faggioni Giorgio, Brunetta D'Usseaux Alfredo e Spotorno Francesco, ammessi con riserva alla prova orale della commissione esaminatrice, tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.S. n. 2309/85 del 10 agosto 1985) sulla certificazione esibita da detti concorrenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso;

Ritenuto di dover sciogliere la predetta riserva a seguito della riconosciuta legittimità dei certificati previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del bando di concorso, prodotti dai medesimi concorrenti;

Visto l'art. 10 della legge 23 marzo 1956, n. 515:

Decreta:

È approvata la seguente gradutatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quarantasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, citato nelle premesse:

	Punti
1) Croce Bermondi Andrea	56,39
2) Reali Ezio	53,45
3) Sommariva Domenico	53,31
4) Rebuffo Giovanni Battista	52,73
5) Rapa Paolo	52,52
6) Tasso Ernesto	50,85
7) Del Carratore Alfredo	49,86
8) Gambarotta Luciano	48,10
9) Faggioni Giorgio	45,13
10) Brunetta D'Usseaux Alfredo	42,90
11) Rebuffo dott. Piero Michele	42,17
12) Spotorno Francesco	30,49
13) Davide dott. Attilio	30,42
14) Bregliano dott.ssa Gianna	29,25
15) Pelizza dott. Giuseppe	27,92
16) Rivosecchi dott. Maurizio	26,08
17) Bertolini dott. Patrizio	22,71

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 159

86A3184

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Vanini Mario, nato a Como il 14 settembre 1944, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Vanini Mario, nato a Como il 14 settembre 1944, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di psichiatria presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3093

Integrazione all'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Pellegrino Iannella, nato a Torrecuso il 5 giugno 1925, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Iannella Pellegrino, nato a Torrecuso il 5 giugno 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri, e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto 25 gennaio 1983 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3091

Integrazione all'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Benvestito Vincenzo, nato a Bari il 6 ottobre 1927, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 14 ;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Benvestito Vincenzo, nato a Bari il 6 ottobre 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di gastroenterologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 7 marzo 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3092

Integrazione all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda del dott. Lazzaro Paolo, nato a Roma il 22 aprile 1934, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Lazzaro Paolo, nato a Roma il 22 aprile 1934, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 1° aprile 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

86A3090

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 216 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 6 maggio 1939, anziché 26 maggio 1939, relativa al dott. Fumagalli Luigi;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 216 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, leggasi 26 maggio 1939 anziché 6 maggio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3099

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 111 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Giampiero Marinoni, anziché Giampietro Marinoni;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 111 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, leggasi Giampietro Marinoni anziché Giampiero Marinoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3100

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI ABRUZZO, CAMPANIA E MOLISE

Concorso per l'ammissione di cinquanta aspiranti divulgatori polivalenti al terzo e quarto corso di formazione, istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

È bandito dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo, Campania e Molise (CIFDA - ACM) un concorso per l'ammissione di cinquanta aspiranti divulgatori agricoli al terzo e quarto corso di formazione, ripartiti fra le regioni consorziate nel modo seguente:

regione Abruzzo	n.	14
regione Campania	»	30
regione Molise	»	6
Totale	n.	50

Ai corsi, a carattere residenziale presso la sede del Consorzio è della durata di almeno nove mesi e comunque di duecentoquindici giorni effettivi potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o medicina veterinaria oppure diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agrotecnico abbinati, questi ultimi due, ad un'esperienza professionale effettiva di almeno un anno nei campi di attività previsti dal bando di concorso (conduzione aziendale, informazione, divulgazione, formazione professionale e sperimentazione in agricoltura).

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate alla regione nel cui territorio il candidato intenderà esercitare la sua attività

— ed ai recapiti riportati di seguito — entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto di bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione Abruzzo
Dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione
Via Catullo, 17 - 65100 PESCARA

Regione Campania
Servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura
Via Bracco, 15/A - 80133 NAPOLI

Regione Molise
Assessorato agricoltura
Via Nazario Sauro, 1 - 86100 CAMPOBASSO

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli assessorati all'agricoltura delle regioni Abruzzo, Campania e Molise a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi assessorati forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà, inoltre, inviato anche agli assessorati all'agricoltura di tutte le altre regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, e alle province autonome della Repubblica italiana per la pubblica affissione presso gli assessorati medesimi, nonché ai consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79.

86A3273

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. - sezione concorsi, dell'U.S.L. in Venezia.

86A3197

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia di pronto soccorso;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di geriatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A3192

Concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A3193

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Carbonia (Cagliari).

86A3245

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Atri (Teramo).

86A3194

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da sei a otto, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 45 di Vercelli, di cui all'estratto di bando pubblicato alla pag. 8222 della *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 13 novembre 1985, è elevato da sei a otto.

86A3274

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 47

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A3196

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di dermosifilopatia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A3195

REGIONE LAZIO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/1, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso la struttura ospedaliera di Montefiascone;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso la struttura ospedaliera di Montefiascone.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Montefiascone (Viterbo).

86A3240

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di biologo collaboratore

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

86A3199

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 90.000**
- semestrale .... **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 180.000**
- semestrale .... **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 75.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 285.000**
- semestrale .... **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 82.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221